



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E LEGALI

Ufficio Affari Generali

Decreto n. 90

Prot. n. 8327

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettoriale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettoriale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" del 7 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff",

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento Interno del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con Decreto Rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, istituito con delibere del Senato Accademico dell’11/04/2012, del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2012 e della Congiunta Senato Accademico-Council di Amministrazione dell’11/05/2012 nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3

(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha la propria sede amministrativa presso il Polo Scientifico-Tecnologico, via della Lastruccia, 3-13 a Sesto Fiorentino.

Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall’art. 26, comma 1, dello Statuto e dall’articolo 2 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In particolare promuove, programma e coordina le attività di ricerca nel settore delle scienze chimiche.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti e agli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell’ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal



Dipartimento.

2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri e Consorzi interuniversitari, dei centri interdipartimentali, dei laboratori congiunti ai sensi dei vigenti Regolamenti di Ateneo e delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, nonché la verifica dell'osservanza degli obblighi assicurativi.

Art. 6

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 7

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11, comma 1, e 12 comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 8

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione, oltre che per via telematica, può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Gli argomenti all'ordine del giorno devono comunque essere inseriti qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'aggiunta di punti all'ordine del giorno può essere fatta fino a 24 ore dall'ora di



convocazione del Consiglio tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti.

11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti, degli assenti e di coloro la cui assenza risulta giustificata, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti, il testo e l'esito completo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, di norma entro la seduta successiva e comunque non oltre la seconda successiva seduta.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento. La pubblicizzazione dei verbali *on-line* è regolata da norme comuni deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
14. La partecipazione alle riunioni del Consiglio non può essere oggetto di delega.

Art. 9

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. Le Commissioni istruttorie di cui al comma precedente sono temporanee e possono prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 10

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, le seguenti:
 - a) delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca conseguiti dai suoi membri e presenti nel documento previsionale di spesa del Dipartimento: detta delibera dovrà definire la destinazione dei suddetti prelievi ed è soggetta all'approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - b) delibera sui criteri di ripartizione di spese dipartimentali che non possono essere coperte con la dotazione proveniente dalla Amministrazione Centrale: detta delibera è soggetta all'approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 11

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta da tredici membri di cui: a) sei nominati dal Direttore fra i professori e i ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento, uno per ognuno dei gruppi scientifico disciplinari (GSD) 03/CHEM-01 CHIMICA ANALITICA, AMBIENTALE E DEI BENI CULTURALI, 03/CHEM-02 CHIMICA FISICA,



03/CHEM-03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA, 03/CHEM-04 CHIMICA INDUSTRIALE, 03/CHEM-05 CHIMICA ORGANICA, 03/CHEM-08 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI E DEI PRODOTTI PER IL BENESSERE E PER LA SALUTE, sentiti i professori e i ricercatori del relativo gruppo scientifico-disciplinare; la nomina è comunque soggetta all'approvazione con maggioranza assoluta degli aventi diritto da parte del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai soli professori e ricercatori; b) sette eletti dal Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai soli professori e ricercatori, con elettorato passivo costituito da tutti i professori e ricercatori ad esclusione del Direttore e di quelli nominati secondo la lettera a. del presente comma, secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto, con votazione ad unica preferenza.

2. Il Direttore partecipa alle riunioni della Commissione d'indirizzo e autovalutazione senza diritto di voto.¹

Art. 12

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 10 giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. La Commissione di indirizzo e autovalutazione ad ogni seduta procede alla nomina di un Segretario verbalizzante.

Art. 13

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze e durata)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento esercita le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. I Membri della Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in carica quattro anni e possono essere eletti o nominati una sola volta consecutivamente.

Art. 14

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, sempre nei limiti

¹ Art. 11 modificato con il D.R. n. 1340 prot. n. 313128 del 3 novembre 2025



consentiti dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 15
(*Vicedirettore*)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 16
(*Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione*)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore che la presiede;
 - b) quattordici professori e ricercatori di cui:
 - b1) sette eletti da e tra professori o ricercatori membri del Consiglio del Dipartimento che alla data delle elezioni siano affidatari a qualunque titolo di insegnamenti in Corsi di Studio coordinati dalla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con votazione a doppia preferenza;
 - b2) tre eletti da e tra professori o ricercatori membri del Consiglio del Dipartimento, che alla data delle elezioni siano affidatari a qualunque titolo di insegnamenti in Corsi di Studio coordinati dalla Scuola di Scienze della Salute Umana, con votazione ad unica preferenza;
 - b3) tre eletti da e tra i professori o ricercatori membri del Consiglio del Dipartimento che alla data delle elezioni siano affidatari a qualunque titolo di insegnamenti in Corsi di Studio coordinati dalla Scuola di Agraria, con votazione ad unica preferenza;
 - b4) un eletto da e tra i professori e ricercatori membri del Consiglio del Dipartimento, con votazione ad unica preferenza;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i propri rappresentanti in Consiglio, con votazione a unica preferenza;
 - d) un rappresentante degli studenti e dottorandi, eletto da e tra gli studenti e dottorandi membri del Consiglio di Dipartimento, con votazione a unica preferenza.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti non valida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 10 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
6. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore organizza le operazioni di voto anche tramite piattaforme digitali.
7. Al solo fine di rispettare i criteri di composizione dei Consigli delle Scuole cui il Dipartimento aderisce, il numero dei componenti della Giunta è incrementato, qualora quelli di cui al comma 1, lettere b1, b2 e b3 del presente articolo non risultino in numero sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b, terzo periodo, dello Statuto. Tali componenti aggiuntivi sono eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e i ricercatori componenti del Consiglio nella misura necessaria a garantire la



corretta composizione dei Consigli delle Scuole.²

Art. 17

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 19 del Regolamento dei Dipartimenti, e, oltre al presente articolo, l'art. 16 e 18.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento. La pubblicizzazione dei verbali on-line è regolata da norme comuni deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo.³

Art. 18

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 19

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico di ricerca;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il coordinatore scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 20

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più Unità di ricerca.

² Art. 16 modificato con il D.R. n. 1340 prot. n. 313128 del 3 novembre 2025

³ Art. 17 modificato con il D.R. n. 1340 prot. n. 313128 del 3 novembre 2025



2. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 21

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto scientifico di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 22

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico- Amministrativo.

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Il Direttore indice nuove elezioni della Giunta, qualora la composizione della stessa, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi dell'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'art. 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.
2. Nel caso previsto dal comma 1, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti.
4. In prima applicazione le elezioni della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e si debbono svolgere nei dieci giorni successivi. Analoga norma transitoria si applica alla elezione e alla nomina dei componenti della Commissione d'indirizzo e autovalutazione.

Art. 24

(Pubblicazione; entrata in vigore)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze,

30 gennaio 2013 *f.to* IL
RETTORE

Alberto Tesi